



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 10/02/2025

**OGGETTO: ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 57 CCII SOC. X - INCARICO
AVV. RENZO GRASSI PER RILASCIO PARERE PRO VERITATAE - IMPEGNO DI
SPESA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2025 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2/2025, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 28 febbraio 2025;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 168 /2023, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:" Proposta di composizione negoziata della crisi di impresa con sede nel Comune di Campo nell'Elba - Determinazioni";

Premesso:

- che in data 08.10.2024 è stato notificato da SOC. X Accordo di Ristrutturazione ex art. 61 CCII;
- che l'Ente ha rifiutato di aderire alla precedente proposta di Composizione Negoziata della Crisi per i motivi di seguito indicati:
- la procedura aveva preso in considerazione un credito dell'Ente di gran lunga inferiore a quello reale comunicato;
- la proposta prevedeva un pagamento di circa 120 mila euro a fronte di un credito di oltre 420 mila euro;
- non erano state fornite le richieste informazioni sugli immobili coinvolti nel piano se non due giorni prima della scadenza del termine per l'accettazione;
- la proposta aveva invocato l'art. 57 CCII che prevede il pagamento dell'intero per i creditori non aderenti;
- che dopo la mancata adesione alla proposta di CNC, l'Ente non ha ricevuto ulteriori comunicazioni prima della notifica intervenuta in data 08.10.2024;
- che l'accordo oggi notificato ex art. 61 Codice della Crisi prevede l'estensione della proposta anche ai creditori non aderenti e un pagamento a favore dell'Ente di soli circa € 25 mila euro;

Rilevato che il Comune di Campo nell'Elba risultata creditore nei confronti di un'Impresa SOC. X con sede nel territorio comunale a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e ingiunzioni per omesso o parziale versamento ICI, IMU e TARI per una somma pari a € 452.058,68;

Dato atto che il Comune ha pertanto fatto opposizione all'estensione degli effetti dell'accordo e in subordine all'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 61 Codice della Crisi;

Dato atto altresì che a seguito dell'opposizione del comune, la SOC. X, ha aperto la strada ad una nuova soluzione negoziale proponendo la corresponsione al Comune dell'importo di € 120.000,00 nell'ambito della procedura n.71/2024 P.U. e nella forma dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII sottoposto ad omologazione del Tribunale;

Dato che con Delibera di Giunta comunale n. 247 del 30/10/2024 è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la formalizzazione dell'incarico all'Avv. Nicola Brugioni di Pisa per la tutela di questo Ente nella sopra citata opposizione all'estensione all'Ente e/o all'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione;

Visto il parere, allegato alla presente deliberazione che forma parte e sostanziale della stessa, redatto dall'avv. Nicola Brugioni e dell'avv. Martina Condorelli, acclarato dall'Ufficio Protocollo comunale in data 06/02/2025 al n. di prot. 1848 relativo all'opportunità di aderire al nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII della SOC. X;

Dato atto che l'avv. Brugioni, nel parere allegata, ravvisa l'opportunità e necessità per questo ente di accettare la somma di € 120.000,00 quale corresponsione al comune di Campo nell'ambito della procedura 71/2024 P.U. quale accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII in quanto sottoposto ad omologazione del Tribunale;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del giorno 07/02/2025 avente ad oggetto: *"ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 57 CCII SOC. X - INCARICO AVV. RENZO GRASSI PER RILASCIO PARERE PRO VERITATAE"* è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti per incaricare l'avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, specializzato in diritto amministrativo, al fine di verificare la percorribilità della soluzione già prospettata con il parere succitato dagli avv.ti Brugioni e Condorelli quale unica strada opportuna e necessaria per la tutela degli interessi di questo Ente al fine altresì di non incorrere in danni di natura erariale nella mancata accettazione dell'accordo di ristrutturazione proposto della SOC. X di cui in premessa;

Ritenuto opportuno conferire specifico incarico legale per rilascio del apposito parere *pro veritate* predetto all'avv.to Renzo Grassi del Foro di Livorno;

Atteso che l'avv.to Renzo Grassi con Studio legale in Piombino in via Roma, 9, con comunicazione acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 1806 in data 05/02/2025, ha quantificato l'importo delle spese legali per la prestazione predetta nel suddetto procedimento in Euro 3.309,29 omnia;

Dato atto che la spesa occorrente per il presente, pari ad € 3.309,29, troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio 2025/2026/2027 attualmente in esercizio provvisorio;

Dato atto che l'incarico legale predetto trattandosi di una prestazione di servizio non rientra tra i servizi esclusi dal codice degli appalti di cui all'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, bensì rientra nella normativa in ordine agli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dalla Piattaforma Certificata dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **B58D9AD4F6**;

Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;

- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che per problemi tecnici sul sito informatico dell'INPS non è stato possibile acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto incaricato relativamente al versamento dei contributi previdenziali INPS e non appena sarà possibile sarà premura di questo ufficio provvedere all'acquisizione dello stesso;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000, in quanto la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in considerazione della necessità di garantire la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale in ordine alla procedura in oggetto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

1. di incaricare, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.17/2025 di cui in premessa, l'avv. Renzo Grassi con sede in Piombino in via Roma, 9- Cod. Fisc. GRSRNZ40C03G687R e P.IVA 01130380494, per la redazione di apposito parere *pro veritate* al fine di verificare la percorribilità della soluzione già prospettata con il parere dagli avv.ti Brugioni e Condorelli quale unica strada opportuna e necessaria per la tutela degli interessi di questo Ente al fine altresì di non incorrere in danni di natura erariale nella mancata accettazione dell'accordo di ristrutturazione proposto della SOC. X di cui in premessa;

2. di impegnare la somma complessiva di € 3.309,29 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'avv. Renzo Grassi con sede in Piombino in via Roma, 9- Cod. Fisc. GRSRNZ40C03G687R e P.IVA 01130380494, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0, annualità 2025 del Bilancio 2025/2027 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa CIG: **B58D9AD4F6**;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
5. di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- di dare atto del rispetto del combinato disposto dell'Art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., in quanto la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in considerazione della necessità di garantire la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale in ordine alla procedura in oggetto;

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)